

Brescia, lì 20.06.2025

SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: D.L. 81/2025 - AGGIORNAMENTO ADEMPIMENTI TRIBUTARI, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO

PREMESSA

1. VERSAMENTO IVA PER GLI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE DEI FORFETTARI

1.1 Termini di versamento

1.2 Adempimento

1.3 Decorrenza

2. TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E ALLE PROVVIGIONI

3. FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PERSONE FISICHE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE SDI

4. TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE - RIPRISTINO DEL TERMINE ANNUALE

5. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

5.1 Nuove casistiche

5.2 Ambito Applicativo

6. RECUPERO DELLE MISURE DI NATURA FISCALE CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

6.1 Decorrenza dei termini

6.2 Ambito Applicativo

7. SOGLIE DI PUNIBILITÀ PER I DIRITTI DI CONFINE

7.1 Confisca Amministrativa

7.2 Decorrenza

PREMESSA

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DLgs. 81/2025 che ha apportato modifiche e integrazioni alla disciplina riguardante:

- gli adempimenti tributari;
- l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni.

Decorrenza

Il DLgs. 81/2025 è in vigore dal 13.6.2025 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

1. VERSAMENTO IVA PER GLI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE DEI FORFETARI

L'art. 6 del DLgs. 81/2025 introduce la possibilità, per i soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, di versare trimestralmente l'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile.

1.1 TERMINI DI VERSAMENTO

Per gli acquisti effettuati con il meccanismo del *reverse charge*, sia "interno" (es. prestazioni di servizi edili) sia "esterno" (es. acquisti da soggetti non stabiliti in Italia), da parte dei forfetari, diviene possibile versare l'IVA, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

1.2 ADEMPIMENTI

Con riferimento agli acquisti in esame, il soggetto in regime forfetario, oltre al versamento dell'imposta, è tenuto a:

- integrare la fattura ricevuta dal fornitore, con l'aliquota e l'imposta dovuta (se il cedente o prestatore è stabilito nell'Unione europea);
- emettere un'autofattura (se il fornitore è stabilito al di fuori dell'Unione europea).

1.3 DECORRENZA

La disposizione che introduce la periodicità trimestrale di versamento dell'IVA non è subordinata a un'espressa decorrenza. Dovrebbero, quindi, rientrare nella nuova disciplina tutte le operazioni di acquisto il cui momento di effettuazione ai fini IVA è pari o successivo alla data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025, ossia quelle effettuate a decorrere dal 13.6.2025.

2. TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E ALLE PROVVIGIONI

L'art. 4 co. 1 del DLgs. 81/2025 ridefinisce il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente:

- redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Dal 2026, la trasmissione telematica di tali Certificazioni Uniche dovrà infatti avvenire entro il 30 aprile, invece che entro:

- il 31 marzo, per le Certificazioni Uniche relative ai lavoratori autonomi abituali;
- il 16 marzo, per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni delle persone fisiche;
- il 31 ottobre (termine per la presentazione del modello 770), per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche, poiché si tratta di redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

3. FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PERSONE FISICHE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE SDI

Con l'art. 2 del DLgs. 81/2025 viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (Sdi) per le prestazioni (o cessioni) di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche.

Dall'art. 10-bis del DL 119/2018 viene infatti eliminato il riferimento ai periodi d'imposta (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) in cui tale divieto ha operato in via transitoria.

Viene pertanto imposta, in via permanente, l'emissione di fattura in formato analogico o elettronico extra-Sdi:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (in virtù dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 al citato art. 10-bis del DL 119/2018).

4. TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE - RIPRISTINO DEL TERMINE ANNUALE

L'art. 5 del DLgs. 81/2025 prevede il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il nuovo termine annuale:

- sarà individuato con un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- si applica a partire dai dati relativi al 2025.

Per effetto della nuova disciplina, viene quindi meno la scadenza del 30.9.2025 per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno).

5. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'istituto dell'accertamento con adesione di cui al DLgs. 218/97 è stato modificato dal DLgs. 13/2024, stabilendo che per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000, emessi dal 30.4.2024, l'ente impositore deve inviare uno schema di atto.

Ricevuto lo schema di atto, il contribuente può decidere se:

- presentare le deduzioni difensive entro 60 giorni finalizzate ad assicurare il contraddittorio preventivo tra le parti;
- formulare istanza di adesione entro 30 giorni ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 218/97;
- rimanere inerte.

L'istanza di adesione può essere formulata dal contribuente al ricevimento dello schema di atto, oppure dopo l'avviso di accertamento ma entro 15 giorni dalla notifica del medesimo.

L'adesione allo schema di atto non andata a buon fine preclude la riproposizione dell'istanza di adesione.

5.1 NUOVE CASISTICHE

Con l'art. 21 del DLgs. 81/2025, vengono aggiunte altre ipotesi che precludono la riproposizione di una seconda istanza di adesione quando si riceve l'accertamento, nei casi in cui:

- sia stata proposta la domanda di adesione nelle more degli accessi fiscali (art. 6 co. 1 del DLgs. 218/97);

- successivamente allo schema di atto, le parti abbiano dato corso al procedimento di adesione la cui opportunità sia scaturita dalle deduzioni difensive, ma questa non sia andata a buon fine (art. 6 co. 2-ter del DLgs. 218/97).

5.2 AMBITO APPLICATIVO

La modifica rileva sia ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (art. 6 del DLgs. 218/97), sia ai fini delle altre imposte indirette diverse dall'IVA (art. 12 del DLgs. 218/97), come l'imposta di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali.

6. RECUPERO DELLE MISURE DI NATURA FISCALE CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

L'art. 23 del DLgs. 81/2025, integrando gli artt. 38-bis e 43 del DPR 600/73, dispone che l'Agenzia delle Entrate proceda alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero, aventi ad oggetto misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione.

6.1 DECORRENZA DEI TERMINI

I termini per la notifica dell'atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione.

Ad esempio, per i crediti d'imposta (non spettanti o inesistenti), rileva la data in cui è stata effettuata la compensazione.

6.2 AMBITO APPLICATIVO

Le suddette disposizioni si applicano alle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti *de minimis*:

- non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. "aiuti automatici");
- ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale (c.d. "aiuti semi-automatici").

7. SOGLIE DI PUNIBILITÀ PER I DIRITTI DI CONFINE

L'art. 17 del DLgs. 81/2025 modifica le soglie di rilevanza penale delle violazioni concernenti i dazi doganali e gli altri diritti di confine (tra i quali l'IVA all'importazione).

Per i diritti di confine diversi dai dazi doganali, la soglia di rilevanza penale è elevata da 10.000,00 a 100.000,00 euro (rimane, invece, pari a 10.000,00 euro per le violazioni relative ai dazi).

Pertanto, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione (se non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'art. 88 del DLgs. 141/2024, contenente le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale), nel caso delle violazioni per contrabbando, salvo che:

- l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000,00 euro;
- l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 100.000,00 euro.

Il quadro sanzionatorio in argomento è ulteriormente modificato con riferimento alle soglie di rilevanza penale in presenza di circostanze aggravanti, anche in tal caso differenziando il regime sanzionatorio tra i dazi doganali e gli altri diritti di confine.

7.1 CONFISCA AMMINISTRATIVA

Nel caso delle violazioni aventi rilevanza amministrativa, è possibile l'applicazione della misura della confisca delle merci oggetto dell'illecito. L'art. 17 del DLgs. 81/2025, tuttavia, esclude la procedibilità dell'istituto della confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione doganale è avviata su istanza di parte (semprech  l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attiv  di accertamento amministrativo o di procedimenti penali).

7.2 RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con l'art. 17 del DLgs. 81/2025, viene inoltre stabilito che i delitti di contrabbando, salvo il ricorrere delle aggravanti, non risulteranno puniti se l'autore della violazione si avvale del ravvedimento operoso effettuando il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, delle sanzioni e degli interessi.

Il pagamento dei tributi doganali deve intervenire prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attiv  di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Lo Studio resta a disposizione, si coglie l'occasione di porgere cordiali saluti.

Studio Dott. Begni & Associati